



TEORIA E STORIA
DEL DIRITTO PRIVATO

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE
PEER REVIEWED JOURNAL
ISSN: 2036-2528

PAOLA PASQUINO

Note su alcune ipotesi di *derelictio servi*

Numero XVII – Anno 2024
www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com

Proprietario e Direttore responsabile

Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. Autònoma de Barcelona), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno)

Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), M. d'Orta (Univ. Salerno), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Campania L. Vanvitelli), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Triscioglio (Univ. Torino)

Redazione

M. Amabile (Univ. Salerno), M. Beghini (Univ. Roma Tre), M.V. Bramante (Univ. Telematica Pegaso), P. Capone (Univ. Napoli Federico II), D. Ceccarelli Morolli (P.I.O. – Univ. G. Marconi), S. Cherti (Univ. Cassino), C. De Cristofaro (Univ. Roma La Sapienza), N. Donadio (Univ. Milano), P. Pasquino (Univ. Cassino)

Segreteria di Redazione

C. Cascone, M.S. Papillo

Sede della Redazione della rivista

Prof. Laura Solidoro
Via R. Morghen, 181
80129 Napoli, Italia
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno

Teoria e Storia del Diritto Privato
ISSN: 2036-2528
Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider: Aruba S.p.A., Via San Clemente n. 53, Ponte San Pietro (BG), P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

Note su alcune ipotesi di *derelictio servi**

SOMMARIO: 1. Il *servus crimine reus factus* – 2. Mancata difesa e cure negate – 3. Libertà senza manomissione e patronato – 4. *Animus derelinquendi* e *voluntas manumittendi*.

1. Il '*servus crimine reus factus*'

Tra le fonti in tema di *derelictio servi*¹ compare un passo di Marciano, tratto dal primo libro della sua opera sui *indicia publica*²,

* Il contributo è destinato, con parziali modifiche, agli *Scritti in onore di Letizia Vacca*, a cura di L. Garofalo.

¹ Il «passo più noto e discusso in tema di *derelictio servi*», secondo L. VACCA, '*Derelictio*' e acquisto delle '*res pro derelicto habitae*'. *Lettura delle fonti e tradizione sistematica*, Milano, 1984, è Paul. 18 *resp.* D. 41.7.8. La studiosa si occupa anche, oltre che del frammento di Marciano discusso nel testo (pp. 127 ss.), di Iav. 14 *ep.* D. 45.3.36 e di Ulp. 37 *ad ed.* D. 9.4.38.1 (pp. 124 ss.) – tutti casi in cui i giuristi indagano la volontà del *dominus* attraverso la correlazione di un certo comportamento dello stesso con la identificazione dello schiavo quale *res pro derelicto habita* – e ne conclude che in tali testi l'espressione '*pro derelicto habere*' viene adoperata nel senso di 'abbandonare volontariamente'.

² A questo passo vengono da O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, I, Leipzig, 1889, 675 (Marcian. 186) premessi due brani, inseriti dai Compilatori l'uno nel titolo 1.18 (*De officio praesidis*), fr. 15, l'altro nel titolo 1.22 (*De officio adsectorum*), fr. 2, dei *Digesta*: per questa sezione Lenel non prevede una rubrica, laddove gli altri testi che compongono il primo libro sono suddivisi a seconda della *lex* cui ineriscono (le rubriche sono, nell'ordine: *ad legem Iuliam de adulteriis*, *ad legem Pompeiam de parricidiis*, *ad legem Corneliam de falsis*, *ad legem Iuliam de annonae*, *ad legem Iuliam peculatus*, *ad legem Fabiam de plagiaris*, [dubitativamente] *ad legem Iuliam ambitus*, *ad legem Iuliam repetundarum*, *ad legem Iuliam maiestatis*: cfr. Macer 1 *de publ. ind.* D.

inerente all'ipotesi della mancata difesa, da parte del *dominus*, di un proprio servo accusato di aver commesso un crimine:

Marcian. 1 *de iud. publ.* D. 48.1.9: *Sciendum est, si in capitali causa suum servum reum crimine factum quis non defenderit, non eum pro derelicto haberi, et ideo, si absolutus fuerit, non liberum fieri, sed manere domini.*

Il dubbio doveva quindi concernere l'assimilabilità della mancata difesa in una causa criminale all'abbandono del *servus*; dubbio che il giurista risolve in senso recisamente negativo, aggiungendo, a mo' di conseguenza (*ideo*), che, qualora lo schiavo avesse guadagnato l'assoluzione, non sarebbe divenuto libero, ma sarebbe rimasto del *dominus*. Tale chiusa è stata oggetto di sospetti di interpolazione, poiché l'eventualità in essa indirettamente contemplata (il mutamento di *status* del *reus* da schiavo a libero) è in contrasto con la regola classica secondo cui il servo derelitto non acquistava la libertà, bensì restava *servus*, sia pure *sine domino*.

48.1.1). V. F. BOTTA, *Opere giurisprudenziali "de publicis iudiciis" e 'cognitio extra ordinem criminale'*, in *Studi in onore di R. Martini*, I, Milano, 2009, 314 ss. (per il nostro testo: p. 315, nt. 82). La peculiarità di D. 48.1.9 si può rilevare anche nel confronto con gli altri passi racchiusi nel titolo D. 48.1 (*De publicis iudiciis*), in particolare con riguardo a Maec. 10 *de iud. publ.* D. 48.1.11, in cui ugualmente si tratta della difesa dello schiavo (*Servus per procuratorem domini aequae ac per dominum defendi potest*). Va poi notato che la costruzione marcianea si legge in buona sostanza altresì nelle sue *Institutiones*: Marcian. 1 *inst.* D. 40.9.9.1: *Item nec ille liber fieri potest, qui a domino non est defensus in capitali crimine posteaque absolutus est* (v. *infra* § 4); testo di cui rinveniamo un'epitome in Herm. 1 *iur. ep.* D. 1.5.13 (*Servus in causa capitali fortunae iudici a domino commissus, etsi fuerit absolutus, non fit liber*): sulla equivalenza tra questi ultimi due passi, v. D. LIEBS, *'Hermogenians iuris epitomae'. Zum Stand der römischen Jurisprudenz in Zeitalter Diokletians*, Göttingen, 1964, 46; E. DOVERE, *'De iure'. Studi sul titolo I delle epitomi di Ermogeniano*, Torino, 2001, 62, nt. 30, seguiti da D. DURSI, *Aelius Marcianus. Institutionum libri I-V*, Roma, 2019, 124 s.; per il rapporto tra l'opera di Marciano e l'epitome di Ermogeniano, v. L. DE GIOVANNI, *Giuristi severiani. Elio Marciano*, Napoli, 1994 (rist.), 155.

Il brano in questione, nella sua stringatezza, presenta molteplici profili di interesse, raggruppabili lungo due linee direttrici: la prima attiene, appunto, alla *derelictio servi*; la seconda investe la tematica della legittimazione passiva del *servus* all'azione criminale, con conseguente valenza da anettere alla *defensio* da parte del suo padrone nel relativo processo. Entrambe queste linee risultano approfonditamente indagate, dopo il lungo silenzio che ha avviluppato il passo, in un recente contributo³; tuttavia, qualche ulteriore spunto di riflessione, almeno rispetto alla prima delle due accennate tracce, si può forse ancora trarre.

2. Mancata difesa e cure negate

Le ragioni per le quali Marciano nega che il *servus* non assistito dal suo padrone in un giudizio capitale sia da ritenersi *pro derelicto* purtroppo non ci sono note, in quanto il giurista non motiva ciò che *'sciendum est'*; ciononostante, il riferimento all'acquisto della *libertas* in connessione alla *derelictio* è stato letto⁴ come un'ideale risposta a quei giureconsulti che verisimilmente consideravano questa mancata difesa alla stregua dell'abbandono dello schiavo malato, sanzionato da un *edictum divi Claudii* con la perdita della *potestas* sullo schiavo medesimo, cui veniva correlativamente attribuita la libertà. Il ragionamento, in altri termini, sarebbe stato il seguente: se il *servus* che, in quanto *reus* di un crimine, rischia la

³ Ci riferiamo al denso lavoro di F. BOTTA, *'Defendere suum servum reum crimine factum'*. Intorno a D. 48.1.9 (Marcian. 1 de iud. publ.), in *Scritti per A. Corbino*, I, a cura di I. Piro, Tricase (Le), 2016, 297 ss.

⁴ L. VACCA, *'Derelictio'*, cit., 127 s., sulla scia di una felice intuizione di G. ROTONDI, *La 'derelictio servi' nel diritto giustiniano ultimo*, in *RIL*, 48, 1915, 722, nt. 4 (da cui si cita), ora in *Scritti giuridici*, III. *Studi vari di diritto romano ed attuale*, a cura di P. de Francisci, Pavia, 1922, 25 ss. V. anche W.W. BUCKLAND, *The Roman Law of Slavery. The Condition of the Slave in Private Law from Augustus to Justinian*, Cambridge, 1908 (rist. 1970), 274 ss.; 602.

pena capitale è assimilabile ad un *servus* che, gravemente malato, rischia la morte, la mancata difesa dell'uno può equivalere alle cure negate all'altro; per cui si potrebbe produrre la medesima conseguenza sancita a suo tempo dall'imperatore Claudio, ossia la liberazione dalla schiavitù.

Sorvolando sul punto della estensibilità in via analogica di tale disposto imperiale, occorre allora innanzitutto ricostruire quanto da esso prescritto, nonché il suo eventuale legame con le previsioni dei giuristi in materia di *servi pro derelicto habiti*.

Del provvedimento esistono diverse testimonianze: Svetonio, Modestino, Cassio Dione (con la Suda e Zonara), una costituzione di Giustiniano; ma le differenti tradizioni testuali fanno emergere in via immediata l'incertezza circa le fattispecie ivi contemplate⁵. In particolare, appare evidente la discrepanza tra il racconto di Svetonio e un sintetico passo di Modestino: l'uno adopera il verbo '*exponere*', mentre l'altro ricorre al concetto di '*pro derelicto habere*':

Svet. *Claud.* 25.2: *Cum quidam aegra et adfecta mancipia in insulam Aesculapi taedio medendi exponerent, omnes qui exponerentur liberos esse sanxit, nec redire in dicionem domini, si convaluissent; quod si quis necare quem mallet quam exponere, caedis crimine teneri.*

Mod. 6 reg. D. 40.8.2: *Servo, quem pro derelicto dominus ob gravem infirmitatem habuit, ex edicto divi Claudii competit libertas.*

⁵ S. FARO, *La 'libertas ex divi Claudii edicto'. Schiavitù e valori morali nel I secolo d.C.*, Catania, 1996, con la lettura di M.L. PELUSO, '*Aegra mancipia*', in *Index*, 28, 2000, 133 ss.

Di non determinante aiuto si rivela Cassio Dione – quindi nemmeno il lessico Suda⁶ né Zonara⁷, che da Dione attingono – poiché nel suo racconto si rinvergono locuzioni equivoche, da poter rendere anche con concetti meno tecnici⁸:

⁶ Suda, voce Κλαύδιος (Bekker, Berolini, 1854, p. 604): ἐπειδὴ δὲ καὶ τινες τοὺς δούλους ἀρρωσοῦντας οὐδεμιᾶς ἤξιον θεραπείας, ἀλλὰ γὰρ καὶ τῶν οἰκιῶν ἐδιώκον, ἐνομοθέτησε πάντας τοὺς ἐκ τοῦ τοιοῦτου περιγενομένους ἐλευθέρους εἶναι.

⁷ Zon. 11.9 (MPG 134, c. 952): Ἐπει δὲ πολλοὺς δούλους νοσοῦντας, οὐδεμιᾶς θεραπείας οἱ δεσπότηαι ἤξιον, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν οἰκιῶν ἐξώθουν, ἐνομοθέτησε πάντας τοὺς ἐκ τοιοῦτων περιγενομένους ἐλευθέρους εἶναι.

⁸ Cass. Dio ἐκ τῶν οἰκιῶν ἐκβάλλειν; Suda: τῶν οἰκιῶν ἐδιώκειν; Zonara: τῶν οἰκιῶν ἐξωθεῖν. I verbi adoperati sono diversi, ma comunque sinonimici tra loro e tutti esprimono l'idea (insita nella preposizione 'ἐκ') di un allontanamento dalle rispettive case. Come ricorda E. VOLTERRA, *Intorno a un editto dell'imperatore Claudio*, in *RAL*, 9.7-10, 1956, 205 ss., ora in *Scritti giuridici*, II. *Famiglia e successioni*, Napoli, 1991 (da cui si cita), 420, l'espressione che si legge in Cassio Dione equivale, per i lessicografi greci, all'atto giuridico dell'ἀποκίρηξις; la quale tuttavia riguardava i figli, e non già gli schiavi: *ex multis*, M. KASER, *Das römische Privatrecht*, I. *Das altrömische, das vorklassische und klassische Recht*, München, 1971, 69, nt. 13, secondo cui inoltre essa non aveva nulla a che fare con l'abdicatio; A. ALBERTONI, *L'apokeryxis? Contributo alla storia della famiglia*, Bologna, 1923; S. SCIORTINO, *C. 8.46.6: brevi osservazioni in tema di 'abdicatio' ed 'apokeryxis'*, in *AUPA*, 48.2, 2003, *Studi con B. Albanese*, II, 333 ss.; J. ROMINKIEWICZ, *'Apokéryxis'*, in *Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo*, 313, 2011, 7 ss.; A. MIRABELLA, *L'apokeryxis' (ἀποκίρηξις) e l'autorità paterna nella Grecia antica*, in *Iura & Legal Systems*, 6.2, 2019, 21 ss. C. CASTELLO, *La libertà claudiana senza manomissione*, in *AUGE*, 1.2, 1962, 230 e nt. 63, afferma che il verbo ἐκβάλλω può essere tradotto correttamente con 'expono' e che dunque «l'expositio di cui parla Svetonio consiste per Dione Cassio, per l'autore della Suda e per Zonara nello scacciare fuori di casa lo schiavo per non prestargli assistenza»; V. SCARANO USSANI, *Padri, Padroni, Patroni. Identità romana e diritto delle persone, della famiglia e delle successioni 'mortis causa' fra l'epoca arcaica e l'età di Adriano*, Roma, 2017, 152, nt. 317, sembra implicitamente interpretare le diverse espressioni linguistiche nel senso di una applicazione della norma dal primigenio *exponere* sull'*insula Aesculapii* a tutti i casi di abbandono di schiavi infermi.

Cass. Dio 60(61).29.7.2: ἐπειδὴ τε πολλοὶ δούλους ἀρρωστοῦντας οὐδεμιᾶς θεραπείας ἤξιουν ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν οἰκιῶν ἐξέβαλλον, ἐνομοθέτησε πάντας τοὺς ἐκ τοῦ τοιοῦτου περιγενομένους ἐλευθέρους εἶναι.

Fin troppo si legge invece nel tratto della costituzione giustiniana che menziona l'editto⁹, nel senso che in esso vengono contemplati come rilevanti vari comportamenti del *dominus*; ma viene altresì adoperato, sia pure quasi distrattamente in una frase relativa, il verbo *derelinquere*¹⁰:

C. 7.6.1.3-3a: IMPERATOR JUSTINIANUS. 3. *Sed scimus etiam hoc esse in antiqua Latinitate ex edicto divi Claudii introductum, quod, si quis servum suum aegritudine periclitantem sua domo publice eiecerit neque ipse eum procurans neque alii eum commendans, cum erat ei libera facultas, si non ipse ad eius curam sufficeret, in Xenonem eum mittere vel quo poterat modo eum adiuvere, huiusmodi servus in libertate Latina antea morabatur et, quem ille moriendum dereliquit, eius bona iterum, cum moretur, accipiebat.* 3a. *Talis itaque servus libertate necessaria a domino et nolente re ipsa donatus fiat ilico civis Romanus nec aditus in iura patronatus quondam domino reservetur. Quem enim a sua domo suaque familia publice repulit neque ipse eum*

⁹ La costituzione, l'unica del titolo 7.6 (*De Latina libertate tollenda et per certos modos in civitatem Romanam transfusa*) del *Codex*, è del giorno 1 novembre 531: G. LUCHETTI, *La legislazione imperiale nelle Istituzioni di Giustiniano*, Milano, 1996, 15; 20 ss. Il provvedimento è richiamato in I. 1.5.3, ove, dopo aver ricordato le riforme volte ad unificare gli *status libertinorum*, si cita appunto il testo normativo che aveva eliminato la categoria dei *liberti Latini*; nonché nel corrispondente luogo della Parafrasi teofilina (1.5.3). Cfr. pure I. 3.7.4, in cui viene ribadito che «*nostra constitutione*» tutti coloro che pervenissero alla libertà acquistavano la cittadinanza romana e potessero quindi godere del nuovo, più favorevole, regime successorio (di cui al § precedente: I. 3.7.3) previsto per i liberti da un'altra costituzione giustiniana, C. 6.4.4, sempre del 531.

¹⁰ Non comprendiamo il motivo per cui E. VOLTERRA, *Intorno a un editto*, cit., 428, affermi che qui «Non vi è un solo accenno alla *derelictio* dello schiavo [...]».

procurans neque alii commendans neque in venerabilem Xenonem eum mittens neque consueta ei praebens salaria, maneat ab eo eiusque substantia undique segregatus tam in omni tempore vitae liberti quam cum moriatur nec non postquam iam fuerit in fata sua concessus. IUST. A. IOHANNI PP. D. K. NOV. CONSTANTINOPOLI POST CONSULATUM LAMPADII ET ORESTIS VV. CC. (a. 531)

Su alcuni aspetti degni di nota di questo stralcio della disposizione legislativa ci soffermeremo nel prosieguo dell'indagine, preferendo privilegiare nell'immediato il versante inerente all'effettivo comportamento previsto da Claudio: si trattava di una *expositio*, come voleva Svetonio, oppure di una *derelictio*, come si evince da Modestino? E, correlativamente, questo dubbio ha un senso oppure le due ipotesi sono da considerarsi affatto equivalenti? Senza ripercorrere nelle varie sfaccettature le diverse interpretazioni che al riguardo sono state formulate¹¹, occorre rimarcare: che il biografo riferisce di un luogo specifico in cui effettuare l'*expositio*, ovverosia l'*insula Aesculapi* (presumibilmente l'isola Tiberina ove sorgeva un tempio dedicato al culto della divinità medica)¹², e di un peculiare stato d'animo del

¹¹ S. FARO, *La 'libertas'*, cit., 40 ss.

¹² E. VOLTERRA, *Intorno a un editto*, cit., 421 ss., annette importanza dirimente al luogo indicato da Svetonio, ritenendo che Claudio avesse riconosciuto valore giuridico ad una forma di affrancazione straniera connessa con il rito praticato nell'isola Tiberina, tanto da considerare l'*expositio* quale atto di consacrazione alla divinità, ben diverso quindi dal mero abbandono dello schiavo; coerentemente, reputa che la repressione dell'uccisione avesse quale scopo quello di «impedire un atto sacrilego». G. ROTONDI, *La 'derelictio servi'*, cit., 720, nt. 1, svaluta invece l'indicazione del luogo. Come rileva F. FRATTO, *L'editto di Claudio sulla libertà degli schiavi*, in *Atti dell'Accademia di Scienze morali e politiche*, 81, 1970, in part. 173 ss., alla specificità del luogo fa comunque da contraltare la natura del provvedimento: si tratta invero di un *edictum*, perciò di una disposizione con portata generale: i due aspetti potrebbero conciliarsi nel senso di ritenere che l'imperatore si riferisse ad un qualsiasi luogo deputato alle cure dei malati. M.L.

dominus, spinto a quell'atto '*taedio medendi*', dunque dal fastidio di dover provvedere alle cure¹³; che, per quanto ci risulta, l'*expositio* concerneva esclusivamente i figli neonati¹⁴; che tale atto, almeno

PELUSO, '*Aegra mancipia*', cit., 142, ipotizza diversamente che l'editto di Claudio potesse essere un editto censorio (così, sembra, anche A. MAJOR, *Claudius' Edict on Sick Slaves*, in *Scholια*, 3.1, 1994, 89).

¹³ V. P. LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, *Historia de la manumisión en Roma. De los orígenes a los Severos*, Madrid, 2007, 49 s.

¹⁴ L'indagine attraverso i lessici evidenzia che, nell'ambito semantico che interessa, il verbo *exponere* si riferisce essenzialmente ai propri figli appena nati (nel presupposto che l'accezione di 'abbandono' sia riscontrabile già nella forma base del verbo: voce '*pono*', in A. ERNOUT-A. MEILLET, *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots*⁴, éd. par J. André, Paris, 2001, 520); G. HUMBERT, voce '*Expositio*' (*Rome*), in *DS*, 2.1, Paris, 1892, 939, menziona soltanto l'esposizione degli infanti; il verbo '*exponere*', in *Heumanns Handlexicon zu den Quellen des römischen Rechts*⁵, bearb. von E. Seckl, Jena, 1926 (rist.), 195, sub 2b, viene qualificato come l'espressione tecnica per indicare l'abbandono di un bambino (si cita innanzitutto il titolo 8.51 del *Codex*), laddove al sostantivo '*expositio*' (p. 196) non viene riconnesso il senso di 'abbandono'; il *Thesaurus Linguae Latinae*, voce '*Expono*', 5.2, Lipsiae, 1931-1953, 1756, al significato di «*i. q. extra aedes ponere, proicere*» riferisce il senso: «*de parentibus qui filios recens natos educare nolunt*», ed elenca una serie di fonti in cui risultano menzionati soltanto figli; alla colonna seguente (c. 1757), sub β (*exponere e navi*), in riferimento agli *homines, singulos*, cita Svetonio (25.2) per indicare un significato affine che esprime l'idea dell'abbandono, ma con una sfumatura non tecnica; sotto il termine *expositio* (c. 1773) si parla di un significato 'proprio' e si menziona l'*e. infantis*; così come *expositor* viene definito (c. 1175) «*qui infantem exposuit*»; alla voce '*Expono*', in *Oxford Latin Dictionary*, Oxford, 1968, 651, si legge sub 2) a «*expose (children)*», b «*to abandon in an exposed position*»; e alla voce '*Expositio*' (p. 652), ancora più specificamente «*The exposing (of a child)*»: lo *status* del bambino non viene specificato, ma, nelle fonti citate (ad es., Plaut. *Cist.* 166; Ter. *Heaut.* 400; Liv. 1.4.5; Ov. *fast.* 2.413; Quint. *inst.* 4.2.95; Ov. *Tr.* 4.8.16), il riferimento è sempre a liberi. V. però la voce '*Expono*', in E. FORCELLINI, *Totius Latinitatis Lexicon*, I, Londini, 1828, 727, ove si cita il passo di Svetonio per indicare un significato analogo a quello inerente ai figli, mentre alla voce '*Expositus*' (727) nel senso di '*abjectus ac derelictus*' si cita la celebre lettera con cui Traiano risponde alla richiesta di Plinio (Plin. *ep.* 10.65 e 66) circa la condizione di coloro «*qui liberi nati expositi*,

deinde sublati a quibusdam et in servitute educati sunt» (i cd. θρεπτοί). Per quanto concerne le fonti giuridiche (voce ‘*Expono*’, in *VIR*, II. D-F, Berolini, 1933, 712, sub C) non sembra che esistano testimonianze di esposizione di schiavi fino alla costituzione di Alessandro Severo, da cui si desume a contrario che soltanto in caso di *expositio* volontaria si sarebbe persa la *dominica potestas*: C. 8.51.1: IMP. ALEXANDER A. CLAUDIO. *Si invito vel ignorante te partus ancillae vel adscripticiae tuae expositus est, repetere eum non prohibueris. Sed restituito eius, si non a fure vindicaveris, ita fiet, ut, si qua in alendo eo vel forte ad discendum artificium iuste consumpta fuerint, restitueris* (a. 224). È infatti su questo testo, nonché su Paul 44 ad ed. D. 22.6.1.2 che E. VOLTERRA, *Intorno ad un editto*, cit., 421 s., modificando l’affermazione espressa nel precedente lavoro dal titolo *L’efficacia delle costituzioni imperiali emanate per le province e l’istituto della ‘expositio’*, in *Studi in onore di E. Besta*, I, Milano, 1937, 449 ss., ora in *Scritti giuridici*, IV. *Le fonti*, Napoli, 1993 (da cui si cita), 396 s., fonda l’idea secondo cui l’*expositio* dello schiavo faceva perdere la *potestas* su di lui; idea accettata incondizionatamente da C. CASTELLO, *La libertà claudiana*, cit., 292. In letteratura, come noto, è pacifica l’impostazione secondo cui il *ius exponendi* consisteva nella facoltà del *pater familias* di abbandonare in luogo pubblico il proprio *filius* (forse, con alcune esclusioni), mentre l’ipotesi di cui all’editto Claudiano viene trattata come una forma di *manumissio ex lege* e connessa genericamente all’idea dell’‘abbandono’ dello schiavo: v. *ex multis* M. KASER, *Das römische Privatrecht*, I, cit., 285 s. e nt. 28, che cita l’editto di Claudio con riguardo «Dem wegen Hinfälligkeit derelinqüierten Sklaven»; l’*expositio* viene (pp. 61, 65 e 342) invece riferita esclusivamente ai figli neonati; M. TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*³, Milano, 1990, 125 (ma v. anche p. 92), il quale sottolinea che sullo *ius exponendi* non siamo molto informati; G. FRANCIOSI, *Corso istituzionale di diritto romano*³, Torino, 2000, 130 s., il quale rileva che prima di Costantino non è chiara la condizione degli esposti; D. DALLA, R. LAMBERTINI, *Istituzioni di diritto romano*², Torino, 2001, 80; A. GUARINO, *Diritto privato romano*¹², Napoli, 2001, 536 s.; v. anche p. 677, nt. 52.3.3, ove lo studioso sembra riconnettere la *libertas Claudiana* alla *derelictio del servus* gravemente ammalato da parte del *dominus* che lo abbandonava «prevedendone la morte e non volendolo curare»; M. MARRONE, *Istituzioni di diritto romano*³, Palermo, 2006, 239, nt. 113, il quale adopera il termine ‘*expositio*’ per indicare specificamente l’esposizione dei neonati. Non è questa la sede per soffermarsi sull’articolata disciplina della esposizione dei figli, affrontata in letteratura sotto molteplici aspetti: si v. almeno M. BIANCHI FOSSATI VANZETTI, *Vendita ed esposizione degli infanti da Costantino a Giustiniano*, in *SDHI*, 49, 1983, 179 ss.; G. PUGLIESE, *Note sull’‘expositio’ in diritto romano*, in *Studi in onore di C. Sanfilippo*, VI, Milano, 1985, 629 ss.; C. FAYER, *La ‘familia’ romana. Aspetti*

sino ad un noto intervento di Costantino, faceva conservare la *potestas* sull’esposto, il quale avrebbe mantenuto lo stato di libero¹⁵;

giuridici ed antiquari, I, Roma, 1994, 179 ss.; W.V. HARRIS, *Child-exposure in the Roman Empire*, in *JRS*, 84, 1994, 1 ss., ove si mettono a punto le ragioni sottese alla *expositio*; M. CORBIER, *Child exposure and abandonment*, in *Childhood, Class and Kin in the Roman World*, ed. by S. Dixon, London-New York, 2001, 52 ss.; C. CORBO, ‘*Paupertas*’. *La legislazione tardoantica*, Napoli, 2006, 66 ss.; EAD., *Traiano e gli ‘Alimenta’: profili ermeneutici e sviluppi storici*, in *TSDP*, 12, 2019, 33 ss. e ntt. 37 e 41; A. LOVATO, ‘*Vindicatio puerorum*’ e ‘*status*’ degli esposti nel Tardoantico, in *Ravenna Capitale. Giudizi, giudici e norme processuali in Occidente nei secoli IV-VIII*, I. Saggi, a cura di G. Bassanelli Sommariva, S. Tarozzi, P. Biavaschi, Santarcangelo di Romagna (Ra), 2015, 239 ss.; C. LORENZI, *Esposizione e politica costantiniana*, in *RDR*, 18, 2018, 145 ss.; ID., ‘*De iure necandi et vendendi et exponendi liberos*’ nel diritto romano tardoimperiale, Napoli, 2018, in part. 221 ss.; A. CASAMENTO, ‘*Patres non tantum natura*’. L’*‘expositio*’ di minori nelle declamazioni in lingua latina: il caso di Ps. *Quint. Decl. min.* 278, in *Camena*, 23, 2019, 1 ss.; A. ZAERA GARCÍA, ‘*Expositio*’ y ‘*patria potestas*’ en el derecho romano clásico, in *Sem. Compl.*, 34, 2021. *Dedicado a A. Castresana*, 473 ss.

¹⁵ Nel caso di *expositio* di un figlio, la *patria potestas* si sarebbe conservata indipendentemente dall’atteggiamento psicologico del *pater* (cfr. ad es. Scaev. 23 *dig.* D. 40.4.29, su cui v. O. TELLEGEN-COUPERUS, *Father and Foundling in Classical Roman Law*, in *The Journal of Legal History*, 34.2, 2013, 129 ss.; P.L. CARUCCI, *Tutela della madre dopo il divorzio nel I secolo d.C. Spunti di riflessione*, in *Iura & Legal Systems*, 5, 2018, 79 s.); discussioni tra gli studiosi riguardano invece il diritto del *nutritor* al rimborso degli alimenti prestatati al fanciullo raccolto: se E. VOLTERRA, *L’efficacia*, cit., 394 ss., in adesione a F. LANFRANCHI, *Il diritto nei retori romani. Contributo alla storia dello sviluppo del diritto romano*, Milano, 1938, 268 ss. (v. anche ID., ‘*Ius exponendi*’ e obbligo alimentare nel diritto romano classico, in *SDHI*, 6, 1940, 47 ss.), sostiene, sulla base soprattutto di fonti retoriche, il principio per cui tale indennizzo era dovuto sin da età classica, G. PUGLIESE, *Note*, cit., 638 s., trasla il processo di generalizzazione dell’obbligo di rimborsare gli alimenti ad epoca più tarda; M. BIANCHI FOSSATI VANZETTI, *Vendita*, cit., 183, riconosce il rimborso soltanto per il neonato schiavo; C. LORENZI, ‘*De iure necandi?*’, cit., 229 ss., con altra bibliografia; A. CASAMENTO, ‘*Patres*’, cit., 3 ss.; A. ZAERA GARCÍA, ‘*Expositio*’, cit., 486 ss. Tale regime dura almeno fino alla nota costituzione di Costantino (ma v. E. VOLTERRA, *L’efficacia*, cit., 415 ss.; e, diversamente, ID., *Intorno ad alcune costituzioni di Costantino*, in *RAL*, 8.13, 1958, 61 ss., ora in *Scritti giuridici*, V. *Le fonti*, Napoli, 1993 [da cui si cita], 26) del 331 (C.Th. 5.9.1: *IMP.*

che la *derelictio*, invece, comportava la perdita di proprietà sulla *res*, immediatamente o a seguito di acquisto della stessa da parte di terzi, a seconda che si seguisse la teoria sabiniana – poi prevalsa – o quella proculiana¹⁶; che anche la *derelictio servi* si informava a tale impostazione generale, per cui lo schiavo abbandonato non mutava il suo *status*, ma diveniva soltanto *servus sine domino, nullius*.

L'alternativa che si pone appare allora la seguente: o Svetonio adopera un termine non tecnico¹⁷, per cui si può supporre che l'intervento imperiale facesse riferimento letteralmente al 'porre fuori' di casa il malato, sia pure affidandolo all'interessamento di qualcuno; oppure Claudio aveva contemplato, quale nuova e specifica fattispecie, l'*expositio servi aegroti*.

In questo secondo caso si potrebbe pensare che l'imperatore avesse di mira un atto di per sé non implicante la perdita dello

CONSTANTINUS A. AD ABLAVTUM P(RAEFECTUM) P(RAETOR)O. *Quicumque puerum vel puellam, proiectam de domo patris vel domini voluntate scientiaque, collegerit ac suis alimentis ad robur provexerit, eundem retineat sub eodem statu, quem apud se collectum voluerit agitare, hoc est sive filium sive servum eum esse maluerit: omni repetitionis inquietudine penitus submovenda eorum, qui servos aut liberos scientes propria voluntate domo recens natos abiecerint*), con cui venne sanzionata, mediante appunto la perdita di potestà paterna o dominicale, la condotta di chi avesse *voluntate scientiaque* (e, dunque, non anche involontariamente) abbandonato il fanciullo, di condizione libera o servile: sarebbe stato poi il *nutritor* a stabilire la condizione giuridica dell'esposto da lui raccolto, se cioè libero o schiavo (e ciò verisimilmente per incentivarlo a soccorrere l'infante: che questa, insieme con l'ispirazione cristiana, fosse la reale esigenza sottesa al provvedimento è sostenuto da G. PUGLIESE, *Note*, cit., 640; sull'atteggiamento della Chiesa in ordine al fenomeno dell'*expositio*, interessanti spunti in R. BARCELONA, *La retorica dell'infanzia abbandonata' nel cristianesimo antico. Tra polemica e pargnesi*, in *Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones*, 24, 2013, 59, ove altra bibliografia); laddove Giustiniano (C. 8.51.3, a. 529: v. *infra* nt. 59) sancirà sempre e comunque l'acquisto della libertà e dello stato di *sui iuris*.

¹⁶ Per una efficace panoramica delle opinioni elaborate nella letteratura meno recente, assai variegata a causa della non facile esegesi delle fonti, v. A. BURDESE, *In tema di 'res derelictae'*, in *BIDR*, 92-93, 1989-90, 625 ss.

¹⁷ *Ma contra*, S. FARO, *La 'libertas'*, cit., 43.

schiaivo¹⁸, il quale atto, anzi, proprio perché effettuato in un luogo destinato alla guarigione, avrebbe potuto legittimare il *dominus* ad una *vindicatio* una volta che essa guarigione si fosse effettivamente realizzata; non a caso si ribadisce invece l'irreversibilità della condizione di libero dell'ex servo ormai guarito. Alla *expositio servi aegroti* l'imperatore avrebbe riconnesso dunque un effetto completamente nuovo, insieme con quello che sembra un intento sanzionatorio: il servo acquistava la libertà e l'ex *dominus* non poteva più ricondurlo sotto la sua *potestas*. Se poi il *dominus* si fosse voluto disfare del tutto del malato, di fatto condannandolo alla morte, ne avrebbe risposto – come si legge nel prosieguito del passo svetoniano – *caedis crimine*¹⁹.

Qualora si optasse per la prima lettura (l'uso di un'espressione non tecnica da parte di Svetonio), si può invece ipotizzare che il termine comprendesse anche la mera *derelictio*, ovvero sia che Claudio volesse prendere in considerazione anche l'abbandono del

¹⁸ Non concordiamo con C. CASTELLO, *La libertà claudiana*, cit., 292, secondo cui l'*expositio* di schiavi neonati produceva la perdita di potestà sull'*expositus*, che diventava così *nullius*. A parte che non vedremmo la differenza con una mera *derelictio*, non ci risultano, per l'epoca di riferimento, fonti in cui siano testimoniate esposizioni di infanti di stato servile: v. *supra* nt. 14. Con la previsione di questa specifica ipotesi, quindi, Claudio probabilmente pensava agli effetti normalmente connessi all'unica *expositio* attestata, ovvero sia quella di figli infanti.

¹⁹ Per spiegare tale disposizione (testimoniata peraltro soltanto da Svetonio), M. FASCIATO, *Note sur l'affranchissement des esclaves abandonnés dans l'île d'Esculape*, in *RHD*, 27, 1949, 463 s., ha accennato al possibile ricorso ad una *fictio*, che avrebbe consentito l'applicazione o della *lex Aquilia* o – assimilando lo schiavo ad un uomo libero, quale sarebbe divenuto in seguito all'abbandono – della *lex Cornelia*; propende per questa seconda alternativa, S. FARO, *La 'libertas'*, cit., 51 ss., il quale ritiene che la norma fosse contemplata in un secondo editto; così anche S. KNOCH, *Sklavenfürsorge im Römischen Reich. Formen und Motive zwischen 'humanitas' und 'utilitas'*², Hildesheim-Zürich-New York, 2017, 137 ss., secondo cui il reale intento dell'editto era proprio quello di prevenire l'uccisione di schiavi vecchi o malati.

servo su cui non si intendesse conservare la *potestas*; abbandono che, se effettuato in un luogo idoneo alla guarigione, avrebbe evitato al *dominus* l'accusa criminale e avrebbe fatto conseguire allo schiavo l'acquisto non meramente dello *status* di *servus sine domino*, bensì della libertà²⁰. Quest'ultima opzione ci sembra preferibile, sia perché essa implica che l'affrancazione fosse riconosciuta non soltanto a colui sul quale il *dominus* riteneva di poter conservare la *potestas*, bensì anche (a maggior ragione) a chi fosse stato lasciato a se stesso dal proprio padrone; sia perché, correlativamente, non avrebbe avuto senso prevedere un trattamento diverso per il *servus expositus* e per quello *pro derelicto habitus*, rispetto a cui sarebbe stata determinante una pressoché impossibile indagine circa la effettiva volontà del *dominus*²¹.

A seguire questa linea di pensiero, inoltre, si potrebbe spiegare anche il motivo per cui nel testo di Modestino si trova adoperato il solo riferimento alla *derelictio*. Da una costituzione di Alessandro Severo del 224 d.C.²² si ricava invero *a contrario* che, a quell'epoca, l'*expositio*, volontaria o consapevole da parte del *dominus*, di un *partus ancillae vel adscripticiae*, faceva perdere la *potestas* sul neonato²³, per cui

²⁰ Conveniamo sul punto con M. FASCIATO, *Note*, cit., 454 ss., nel distinguere una *derelictio* 'semplice' (in cui lo schiavo, sano, resta tale, ma diviene *res nullius*) da una *derelictio ob gravem infermitatem* (che avrebbe comportato acquisto di libertà e *Latinitas* per lo schiavo abbandonato).

²¹ V. anche, sia pure con diversa sfumatura, C. CASTELLO, *La libertà claudiana*, cit., 289, nt. 296. Diversamente, L. PELECCHI, *Loi 'Iunia Norbana' sur l'affranchissement*, in *Lepor. Leges Populi Romani*, dir. J.-L. Ferrary, Ph. Moreau, Paris, 2007, consultato on line, il quale (*sub* § 4.1) afferma che l'attribuzione della libertà avveniva sì in via autoritativa, «ma in relazione a casi in cui si poteva intendere che il *dominus* avesse comunque rinunciato al proprio potere».

²² C. 8.51.1, riportata *supra*, nt. 14.

²³ Che la perdita di potestà sullo schiavo *expositus* non fosse originaria si può indirettamente desumere anche dall'esigenza avvertita dall'imperatore Costantino di menzionare la *expositio servi* nella costituzione in cui sancì la perdita

l'effetto che si produceva era affatto analogo a quello di un abbandono sorretto dall'*animus derelinquendi*. Ricorrendo all'espressione '*pro derelicto habere*', Modestino poteva allora ricomprendere, sul piano delle conseguenze, una molteplicità di condotte il cui comune denominatore doveva, a nostro giudizio, restare quel '*taedium maedendi*' che spingeva il *dominus* ad allontanare da sé il malato. È questa, del resto, la prospettiva che si può scorgere anche nel passo di Cassio Dione lì dove, prima ancora di menzionare l'allontanamento da casa, si fa riferimento al rifiuto dei padroni di prestare agli schiavi infermi una qualsivoglia terapia.

In altri termini, Modestino sembra esprimere una visione secondo cui siffatto rifiuto di assistenza, in qualsiasi modo si estrinsecasse, veniva percepito come segno di un *animus derelinquendi*, con conseguente estinzione della *dominica potestas*. Ma il richiamo all'*animus derelinquendi* non era di per sé sufficiente a liberare il servo; esso di certo non corrispondeva alla *voluntas manumittendi* (si pensi anche al titolo in cui è inserito il passo di Modestino: *Qui sine manumissione ad libertatem perveniunt*), tanto vero che il *servus derelictus* conservava di norma il suo *status*, sebbene si venisse a trovare *sine domino*: l'attribuzione della libertà specificamente al *servus* che, *ob gravem infermitatem*, il *dominus* avesse *pro derelicto* era dunque possibile soltanto grazie alla previsione edittale.

Tale previsione è stata costantemente letta²⁴ come una sanzione per il *dominus* che così avrebbe perso qualsiasi possibilità di riprendersi lo schiavo, magari attraverso un terzo compiacente

della *patria potestas* a carico del padre che avesse esposto il figlio (C.Th. 5.9.1: v. *supra*, nt. 15).

²⁴ Oltre alla specifica letteratura sull'editto Claudiano, v. W.W. BUCKLAND, *The Roman Law of Slavery*, cit., 36 s.; 602; O. ROBLEDA, *Il diritto degli schiavi nell'antica Roma*, Roma, 1976, 84 s. e nt. 378; M. MORABITO, *Les réalités de l'esclavage d'après le 'Digeste'*, Paris, 1981, 242 e nt. 947; M. MELLUSO, *La schiavitù nell'età giustiniana. Disciplina giuridica e rilevanza sociale*, Besançon, 2000, 98.

pronto ad ‘occuparlo’. Ma, a parte la difficoltà di immaginare un amico del *dominus* così generoso da provvedere alle cure di uno schiavo gravemente malato, non riusciamo a percepire del tutto la portata sanzionatoria del provvedimento, almeno nei confronti dei *domini* i quali intendessero disfarsi dei loro servi, posto che essi avrebbero comunque perso la *potestas* sui servi medesimi. La domanda, quindi, potrebbe essere formulata nei seguenti termini: perché il *dominus*, consapevole di tale perdita, preferiva trasformare il suo disinteresse per lo schiavo in un abbandono piuttosto che in una magnanima affrancazione? La risposta potrebbe risiedere nella necessità di sottrarsi agli obblighi morali (e, dunque, di cura²⁵) nei confronti di colui che sarebbe diventato il suo liberto, in un rapporto di fiducia che indubbiamente qui è difficile ravvisare; per giunta senza poter beneficiare delle *operae*, impedito dalla grave

²⁵ La legge *Aelia Sentia* aveva del resto imposto al manomissore di prestare gli alimenti al liberto indigente: L. PELLECCHI, *Legge 'Aelia Sentia' sulle affrancazioni*, in corso di pubblicazione in *Lepor*, cit., 20 ss.; cfr anche ID., *The Legal Foundation: The 'leges Iunia et Aelia Sentia'*, in *Junian Latinity in the Roman Empire*, I. *History, Law, Literature*, ed. by P. López Barja, C. Masi Doria, U. Roth, Edinburgh, 2023, 75 s. (lavori che ho potuto consultare in bozze per la cortesia dell'Autore, che qui ringrazio), per cui è verisimile che il patrono fosse tenuto anche a garantire un buono stato di salute del liberto: W. WALDSTEIN, *Patroni e liberti*, in *'Homo', 'caput', 'persona'. La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana. Dall'epoca di Plauto a Ulpiano. Atti Cedant*, a cura di A. Corbino, M. Humbert e G. Negri, Pavia, 2010, 570 ss. Sulle condizioni da garantire ai liberti nella esecuzione delle *operae*, v. di recente S. CASTAGNETTI, *Alcuni aspetti del lavoro subordinato alla luce di Nerazio, 1 'responsorum' D. 38.1.50*, in *TSDP*, 15, 2022, in part. 13 ss.; C. MASI DORIA., *Freigelassene ('liberti')*, in *Handbuch des Römischen Privatsrecht*, hrsg. von U. Babusiaux, C. Baldus, W. Ernst, F.S. Meissel, J. Platschek und T. Ruffner, I, Tübingen, 2022, 1004 s. In senso favorevole all'esistenza di una *Latinitas* da ricondurre alla *lex Aelia Sentia* si è espresso da ultimo, sulla linea di pensiero propensa a datare questa *lex* anteriormente alla *lex Iunia Norbana*, S.A. CRISTALDI, *Latini 'ex lege Aelia Sentia'*, in *QLSD*, 12, 2022, in part. 295 ss.

malattia²⁶. Si può allora avanzare l'idea che il reale scopo dell'imperatore fosse in un certo senso più radicale e fosse volto a punire il padrone disumano²⁷ non tanto attraverso l'affrancazione del servo in sé, bensì mediante il connesso conseguimento, da parte di quest'ultimo, di uno *status* che presumibilmente lo sottraeva alla prestazione di *operae*²⁸, sebbene mantenendo ferma la trasmissione dei beni all'ex *dominus* nel momento della morte²⁹.

²⁶ Pomp. 22 *ad Q. Muc. D.* 38.1.34: *Interdum et deminutionem et augmentum et mutationem recipere obligationes operarum sciendum est. Nam dum languet libertus, patrono operae, quae iam cedere coeperunt, pereunt [...]*.

²⁷ Di non agevole individuazione il motivo per cui nessuna delle fonti successive a Svetonio riporti la disposizione sul *caedis crimen*: C. CASTELLO, *La libertà claudiana*, cit., 226 e 231, opina che quella parte del provvedimento imperiale era stata superata dalla nota costituzione di Antonino Pio, con cui si equiparava l'uccisione ingiustificata di un proprio schiavo a quella di uno schiavo altrui (Gai 1.53); M.L. PELUSO, *'Aegra mancipia'*, cit., spiega il silenzio delle fonti successive a Svetonio in virtù di un verosimilmente limitato impiego della sanzione.

²⁸ Se non addirittura allo stesso rapporto di patronato. Un cursorio riferimento al riguardo si può leggere in C. CASTELLO, *La libertà claudiana*, cit., 290, nt. 298. Sulle *operae*, sempre essenziale il lavoro di W. WALDSTEIN, *'Operae libertorum'. Untersuchungen zur Dienstpflicht Freigelassener Sklaven*, Stuttgart, 1986, cui adde almeno, per molteplici spunti, C. MASI DORIA, *'Impudicitia', 'officium' e 'operae libertorum'*, in *'Civitas' 'Operae' 'Obsequium'*. *Tre studi sulla condizione giuridica dei liberti*, Napoli, 1993, 47 ss., la quale individua, attraverso il riferimento all'obbligazione naturale in Ulp. 26 *ad ed. D.* 12.6.26.12, «un retroscena più ampio di diritti-doveri nel rapporto tra patrono e liberto che va ben oltre le opere giurate o stipulate» (p. 68); EAD., *'Bona libertorum'. Regimi giuridici e realtà sociali*, Napoli, 1996, in part. 450 ss.; EAD., *Freigelassene ('liberti')*, cit., 1001 ss. Sul rapporto di patronato nel caso di schiavi manomessi informalmente, spunti in A.J.B. SIRKS, *The 'lex Iunia' and the Effects of Informal Manumission and Iteration*, in *RIDA*, 30, 1983, in part. 260 e 291; K. HARPER, *Slavery in the Late Roman World, AD 275-425*, Cambridge, 2011, 465 ss., il quale definisce i rapporti tra patrono e liberto «a zone of structural tension» (467 s.).

²⁹ H. MOURITSEN, *The Freedman in the Roman World*, Cambridge, 2011, 41. Su questo aspetto, v. *infra*, § 3. Per la relazione tra *operae* e *bona* (nel senso di una non alternatività delle une agli altri), v. C. MASI DORIA, *'Bona libertorum'*, cit., 450 ss.; v. pure EAD., *'Impudicitia'*, cit., 132 ss.

3. Libertà senza manomissione e patronato

Quella appena enunciata si può configurare come un'ipotesi non del tutto azzardata se si tiene complessivamente conto di una serie di indizi idonei a suffragarla.

In primo luogo, occorre a nostro giudizio valorizzare l'aggancio della testimonianza svetoniana con quanto il biografo narra immediatamente prima, ovvero che l'imperatore avrebbe sanzionato i liberti ingrati con la *revocatio in servitatem* e i loro avvocati con la negazione di protezione giurisdizionale qualora in futuro avessero agito a loro volta contro i propri liberti³⁰. Pur senza indugiare sulle complesse questioni involte nel brano³¹, riteniamo si possa affermare che esso sia fortemente indicativo dell'attenzione di Claudio verso queste tematiche³²; e, in un'ottica di simmetria³³, si potrebbe pensare che la misura di cui al §

³⁰ Svet. *Claud.* 25.1: *libertinos, qui se pro equitibus Romanis agerent publicavit. Ingratos et de quibus patroni quererentur revocavit in servitatem advocatisque eorum negavit se adversus libertos ipsorum ius dicturum.*

³¹ I dubbi concernono in particolare la portata della disposizione: da un confronto con un passo di Marciano (13 *inst.* D. 37.14.5 pr.) emerge invero che essa, a differenza di come la prospetta Svetonio, fosse limitata al solo caso in cui il liberto avesse indotto dei delatori a promuovere accuse contro il patrono per mettere in discussione il suo *status* di *ingenuus*: rinviando alla puntuale analisi di S. SCIORTINO, *Un'ipotesi sulla revoca della donazione per ingratitudine del liberto*, in *TSDP*, 15, 2022, 9 s.; cfr. pure S. SCHIAVO, *Sulla 'revocatio in servitatem' dei 'liberti ingrati' in alcuni rescritti tardoclassici*, in *Tesseræ iuris*, 3.2, 2022, 105 ss.; E. BISIO, *Aspetti procedurali dell' "accusatio ingrati liberti" tra I e III secolo d.C.: "interpretatio" giurisprudenziale, provvedimenti imperiali e "condicio liberti"*, in *TSDP*, 15, 2022, in part. 33 ss.

³² Sulle linee fondamentali degli interventi di Claudio in materia risulta sempre attuale il lavoro di G. POMA, *Provvedimenti legislativi e attività censoria di Claudio verso gli schiavi e i liberti*, in *RSA*, 12, 1982, in part. 148 e 156 ss.

³³ Sebbene una specifica necessità di garantire la salute dei *patroni* da parte dei loro liberti sembri potersi individuare soltanto più tardi, in una *constitutio* di Commodo ricordata da Mod. *l. s. de manumis.* D. 25.3.6.1, su cui S. SCIORTINO, *Un'ipotesi*, cit., 16 ss. Nel *principium* di questo stesso frammento è indicativamente

successivo (l'editto a favore degli schiavi malati) avesse di mira in prospettiva proprio il rapporto tra il *dominus* e il suo ex-schiavo: come il liberto rivelatosi indegno del beneficio della manomissione poteva essere ricondotto in schiavitù, così il *dominus* affatto insensibile allo stato di salute del suo servo lo avrebbe perso, per il presente (in virtù dell'attribuzione della *libertas*) e per il futuro (attraverso la limitazione del rapporto di patronato), rischiando persino nei casi più gravi l'accusa di omicidio.

L'appena menzionato aspetto della manomissione come '*beneficium*'³⁴ apporta un ulteriore elemento di riflessione: la *libertas* per lo schiavo malato abbandonato non era espressione di un atto di magnanimità da parte del suo padrone, al contrario; e, laddove non fosse configurabile una manomissione spontanea del *dominus*, i diritti di patronato risultavano fortemente limitati, con esclusione delle *operae*³⁵.

Un addentellato al nostro ragionamento si rinviene poi in letteratura, nel manuale di Antonio Guarino, ove, nell'illustrare la posizione dei cd. *liberti nullius* («liberti dipendenti da nessun patrono»), si afferma che essi «[...] erano principalmente quelli cui fosse stata accordata la cd. "*libertas Claudiana*"»³⁶. Tuttavia,

richiamata la decadenza da *operae* e *bona* a carico del patrono che non alimentasse il suo liberto nonostante questi ne avesse fatto apposita richiesta.

³⁴ A. MANTELLO, '*Beneficium*' servile - '*debitum*' naturale. *Sen., de ben. 3.18.1 ss.-D. 35.1.40.3 (Iav., 2 ex post. Lab.)*, Milano, 1979; P. LOPEZ BARJA DE QUIROGA, *El 'beneficium manumissionis', la obligacion de manumitir y la virtud estoica*, in *DHA*, 19.2, 1993, 47 ss.; R. QUADRATO, '*Beneficium manumissionis*' e '*obsequium*', in *Index*, 24, 1996, 341 ss.; S. SCHIAVO, *Seneca, il beneficio della manomissione e l'accusatio ingrati liberti*, in *KOINΩNLΑ*, 44.2, 2020, 1407 ss.

³⁵ W. WALDSTEIN, '*Operae libertorum*', cit., 201 ss.: lo studioso ha più di recente ribadito (ID., *Patroni e liberti*, cit., 563 ss.) l'idea secondo cui la prestazione delle *operae* è del resto dovuta soltanto in virtù dell'assunzione di un impegno, da parte dello schiavo manomesso, mediante giuramento o *stipulatio*.

³⁶ A. GUARINO, *Diritto*, cit., 289 s. e nt. 16.2.1. In senso conforme, M. MELLUSO, *La schiavitù*, cit., 123, nt. 436.

l'autorevole studioso non motiva tale affermazione né cita sul punto fonti a suo sostegno.

Ora, la locuzione '*libertus nullius*' ricorre in un testo di Paolo, escerpito dal libro 42 *ad edictum*³⁷, inserito dai Compilatori nel titolo dei *Digesta* dedicato ai *bona libertorum*:

Paul. 42 *ad ed.* D. 38.2.4 pr.: *Si necem domini detexerit servus, praetor statuere solet, ut liber sit: et constat eum quasi ex senatus consulto libertatem consecutum nullius esse libertum.*

In modo apparentemente semplice, il giurista asserisce che il pretore suole attribuire la libertà al servo che abbia denunciato la morte del proprio *dominus*; e che colui il quale abbia conseguito la libertà '*quasi ex senatus consulto*' è, appunto, un *libertus nullius*. Ma il brano presenta almeno un duplice ordine di problemi: innanzitutto, si dibatte circa il significato di quest'ultimo richiamo (se si tratti di un senatoconsulto in generale oppure del Silaniano e che valenza presenti il '*quasi*'); in secondo luogo, sussiste l'ostacolo di conciliare quanto qui si legge con un passo di Ulpiano (14 *ad Sab.* D. 38.16.3.4)³⁸, ove si contempla la possibilità per il pretore di *adsignare*

³⁷ O. LENEL, *Palingenesia*, I, cit., 1052, pone l'intero frammento D. 38.2.4 (Paul. 595) quale unico testo della rubrica *De bonis libertorum*: le altre due rubriche che completano il libro 42 *ad edictum* sono *Si quid in fraudem patroni factum sit* (D. 38.5.5 = Paul. 596; D. 50.17.53 = Paul. 597) e *Quibus b.p. liberti non datur* (D. 38.2.9 = Paul. 598).

³⁸ Ulp. 14 *ad Sab.* D. 38.16.3.4: *Quid si necem domini detexit et ex senatus consulto libertatem meruerit? Si quidem adsignavit praetor, cuius libertus sit, sine dubio eius erit et ei legitima hereditas deferretur: quod si non addidit, efficietur quidem civis Romanus, sed eius erit libertus, cuius proxime fuerit servus et ad legitimam hereditatem ipse admittetur, nisi sicubi quasi indigno deneganda fuerit hereditas.* Il titolo dei *Digesta* è rubricato *De suis et legitimis hereditibus*; O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, II, Leipzig, 1899, 1050, in apertura del libro 14 *ad Sabinum* di Ulpiano, contempla la rubrica *De legitimis hereditibus*, cui aggiunge al di sotto, l'indicazione *De bonis libertorum et emancipatorum*, con ciò indirettamente creando una connessione più forte tra il brano ulpiano

il liberto, divenuto tale per aver rivelato l'uccisione del padrone; e si aggiunge che, in mancanza della *adsignatio* medesima, il liberto, guadagnata – si badi – la cittadinanza romana, sarebbe comunque andato a colui al quale, senza *praemium libertatis*, sarebbe spettato come servo, salvo casi di indegnità³⁹.

e quello paoliano. In linea con il testo di Ulpiano si pone Tryph. 15 *disp.* D. 37.14.23 pr.: *Si filius patris necem inultam reliquerit, quam servus detexit et meruit libertatem, dixi non habendum pro patroni filio, quia indignus est.*

³⁹ I due piani si intrecciano inevitabilmente tra loro, dando vita a soluzioni variegata: tra quanti si sono occupati del passo, v. almeno W.W. BUCKLAND, *The Roman Law of Slavery*, cit., 600 ss., il quale pensa ad una introduzione della regola da parte del sc. Siliano e ad un suo successivo ampliamento, e concilia il contrasto tra i testi ritenendo che Ulpiano (e Trifonino: v. nt. precedente) trattassero esclusivamente dei diritti di successione; F. D'IPPOLITO, *Concessioni pubbliche di libertà*, in *Labeo*, 10, 1964, in part. 43 ss., che, sulla scorta di B. LORETT-LORINI, *La condizione del liberto orcino nella compilazione giustiniana*, in *BIDR*, 34, 1925, 43 e 47 ss. (la quale assimila lo stato del liberato dal Siliano e quello dell'orcino, *nullius libertus* nel diritto classico; e critica le discordi distinzioni operate dalla Glossa e riprese da Cuiacio), difende la genuinità del passo di Paolo e, negando che il giurista si riferisse ad uno specifico *senatusconsultum*, giunge ad affermare che i servi liberati *ex senato consulto* «evidentemente erano liberti di nessuno»; in un lavoro dello stesso anno (*Una presunta disposizione del sc. Siliano*, in *Syntelesia V. Arangio-Ruiz*, II, a cura di A. Guarino e L. Labruna, Napoli, 1964, 717 ss.) lo studioso opina che «chi stabilisce (e concede) il *praemium* non è altri che il *praetor*»; D. DALLA, *'Senatus consultum Silianum'*, Milano, 1980 (rist. 1994), 57 ss., il quale insiste sull'intervento pretorio successivo al senatoconsulto e, dopo aver ricordato le diverse spiegazioni dell'antinomia, aggiunge ad esse «una eventuale *dissensio* tra i giuristi» (61 s., nt. 36); C. MASI DORIA, *'Bona libertorum'*, cit., 387 s. e nt. 364, la quale concorda con tale impostazione; T. GIMÉNEZ-CANDELA, *El patronato sobre el liberto «ex Sc. Siliano»*, in *'Fides' 'Humanitas' 'Ius'*. *Studii in onore di L. Labruna*, IV, a cura di C. Cascione e C. Masi Doria, Napoli, 2007, 2263 ss., propensa invece a difendere il passo ulpiano. Convinto assertore del riferimento al Siliano è A. TORRENT, *'Praemium libertatis ex senatusconsulto Siliano'*, in *Index*, 37, 2009, in part. 282 ss.; così, indirettamente, anche S. SCIORTINO, *Gli 'indices' nel processo criminale 'extra ordinem'*, in *LAH*, 3, 2011, 56 e nt. 3. Sul rapporto tra i passi, v. anche R. SIGNORINI, *'Adsignare libertum'. La disponibilità del 'patronatus' tra normazione senatoria ed 'interpretatio' giurisprudenziale*,

Sul punto va poi richiamata un'altra testimonianza, e cioè

Marcian. 5 *reg. D.* 40.8.5: *Qui ob necem detectam domini praemium libertatis consequitur, fit orcinus libertus.*

Se si accetta il dato che la fattispecie contemplata sia la medesima di cui al passo di Paolo, se ne può concludere che l'espressione '*libertus nullius*' vada considerata sinonimica di quella '*libertus orcinus*'⁴⁰; per cui, recuperando la tesi secondo la quale i liberti orcini sottostavano al *ius patronatus* dei figli del padrone defunto⁴¹, si potrebbe interpretare il genitivo '*nullius*' in relazione ad un (ex) *dominus* non più in vita; e, salvando la genuinità dei tre testi, immaginare che il naturale destinatario del liberto di cui al passo ulpiano fosse il figlio del padrone ucciso, purché meritevole. Il dubbio che sorge è, allora, in che cosa dovesse consistere la differenza rispetto ad un 'normale' liberto e, escludendosi che essa potesse concernere la successione nei beni del liberto medesimo, il pensiero corre alle *operae* da prestarsi: il liberto orcino (o *nullius*) non doveva essere tenuto ad alcuna attività nei confronti del figlio del proprio ex *dominus* ormai defunto.

Ebbene, nel caso del servo reso libero *ex edicto Claudiano*, l'ex *dominus* sarebbe stato ancora in vita; ma si può ritenere che il suo disinteresse rispetto alle sorti del proprio servo gravemente malato lo avrebbe reso indegno della titolarità di un rapporto, il patronato, rispetto al quale, anche senza assimilazione a quello con i *clientes*, permaneva come fondamento il valore della *fides*⁴². Soltanto in tal

Milano, 2009, 211 ss. In altra prospettiva il provvedimento viene considerato da D.V. PIACENTE, *Lo schiavo nella disciplina del senatoconsulto Silariano*, Bari, 2018.

⁴⁰ Tit. Ulp. 2.8: *Is, qui directo liber esse iussus est, orcinus fit libertus [...].*

⁴¹ B. ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo, 1979, 68, nt. 233.

⁴² Mentre l'indegnità di cui al passo di Trifonino richiamato *supra* (nt. 38) fa riferimento al rapporto tra padre e figlio (che omette di denunciare la morte del proprio genitore), qui il comportamento disumano è tenuto dal *dominus* nei

senso il liberto avrebbe potuto essere designato – come vuole Guarino – *libertus nullius*; e godere quindi di un particolare regime di favore⁴³.

Nella ricostruzione che si sta prospettando rientrano infine le molteplici riflessioni che possono trarsi dalla summenzionata costituzione giustiniana in cui viene ricordato l'editto di Claudio (C. 7.6.1.3-3a) e sulla quale occorre ora soffermarsi.

Si tratta di un provvedimento di portata assai ampia, attraverso cui l'imperatore, che già nell'anno precedente aveva abolito, in quanto obsoleta, la *dediticia condicio* (C. 7.5.1, unica costituzione del titolo *De dediticia libertate tollenda*, a. 530), elimina altresì la *libertas Latina*, non soltanto per esigenze di aggiornamento (pr.: *Cum dediticii liberti iam sublatis sunt, quapropter imperfecta Latinorum libertas incertis vestigiis titubans* [...]; § 1: [...] *satis absurdum est ipsa origine rei sublata imaginem eius derelinqui*) e semplificazione (§ 1a: [...] *et ex his difficultates maximae emergebant tam ex lege Iunia quam ex Largiano senatus consulto nec non ex edicto divi Traiani*): tutti questi provvedimenti

riguardi dello schiavo. Valenza sanzionatoria presentavano anche le disposizioni con cui si stabilì la possibilità per il giudice *extra ordinem* di pronunciare direttamente a favore dello schiavo oggetto di libertà fedecommissaria, il cui nuovo *dominus* si rifiutasse di manometterlo: in questo caso, il *dominus*, infatti, non ne diventava patrono: M. MARRONE, *Istituzioni*, cit., 205, nt. 32; una suggestiva ipotesi circa un collegamento tra il provvedimento adrianeo con cui venne fissata la inesigibilità delle *operae* da parte del liberto fedecommissario e il sc. Rubriano, il quale prevede che, in caso di disinteresse dell'onerato di un fedecommissario di libertà, gli schiavi raggiungessero ugualmente la condizione di liberi '*ac si directo manumissi essent*', è stata formulata da F.M. SILLA, *In tema di «manumissio ex fideicommissio» e «patronatus»*, in RDR, 15, 2015, 10 ss. (estratto).

⁴³ Per quanto non rappresenti una prova dirimente, va notato che si tratta di due casi in cui la libertà viene conseguita non in virtù di una manomissione, bensì di un provvedimento imperiale; sia il testo di Marciano (D. 40.8.5) sia quello di Modestino (D. 40.8.2) sono inseriti dai Compilatori nel titolo *Qui sine manumissione ad libertatem perveniunt* dei *Digesta*.

menzionati vengono espressamente abrogati o posti nel nulla⁴⁴), ma anche e soprattutto per evitare l'insostenibile scollamento tra la condizione di cui i liberti *Latini* godevano in vita e il sostanziale ritorno in schiavitù che per essi si produceva al momento della morte:

C. 7.6.1.1b: *Quis enim patiatur talem esse libertatem, ex qua in ipso tempore mortis in eandem personam simul et libertas et servitium concurrunt et, qui quasi liber moratus est, eripitur non tantum in mortem, sed etiam in servitum?*

Pur non potendo descrivere in dettaglio le particolarità dello *status* di questa specifica categoria di liberti (peraltro di difficile ricostruzione, dato il rimaneggiamento che dovettero subire i testi giurisprudenziali inseriti nei *Digesta* in seguito a tale riforma giustiniana)⁴⁵, occorre quanto meno ricordare la deteriore posizione in cui tali soggetti si venivano a trovare sul piano successorio, con riguardo sia al *testamentum facere* sia all'*ex testamento*

⁴⁴ § 12a: *Et ne in posterum aliquod ius Latinae libertatis nostris legibus incurrat, lex Iunia taceat Largiano senatus consulto cessante, sileat edictum divi Traiani, quod ea sequebatur [...].*

⁴⁵ Per un efficace quadro di sintesi, v. M. KASER, *Das römische Privatrecht*, I, cit., 1971, 282, 296; P. LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, *Junian Latins: 'status' and number*, in *Athenaeum*, 86, 1998, 133 ss.; ID., *Historia*, cit., 70 ss.; H. MOURITSEN, *The Freedman*, cit., 85 ss. Un imponente studio multidisciplinare in due volumi dal titolo *Junian Latinity in the Roman Empire*, ed. by P. LÓPEZ BARJA, C. Masi Doria, U. Roth (I. *History, Law, Literature*, Edinburgh, 2023; II. *Epigraphy, Papyrology, Society*, in corso di stampa), colma quello che è stato icasticamente definito «a [...] black hole at the heart of the 'slave' society» (P.R.C. WEAVER, *Reconstructing lower-class Roman families*, in *Childhood*, cit., 103). Sulla *lex Iunia* e le problematiche ad essa relative (denominazione, datazione, contenuti, modifiche), v. per tutti L. PELLECCHI, *Loi 'Iunia Norbana'*, cit., *passim*, con copiosa bibliografia, nonché ID., *The Legal Foundation*, cit.

*alieno capere*⁴⁶. Essi, invero, come ci rappresenta Gaio in un passaggio del III libro delle sue Istituzioni in tema di *bona Latinorum libertinorum*⁴⁷, si venivano a trovare in una situazione ibrida: il *legis* [...] *Iuniaae lator* aveva sì concesso una vera e propria *libertas* – senza cittadinanza romana – a coloro che prima esclusivamente il *praetor* «*in libertate tuebatur*» (e che invece sul piano del *ius Quiritium* restavano schiavi, con conseguente solita attribuzione del loro patrimonio *peculii iure* al *dominus*), ma non voleva che questo beneficio si trasformasse «*in iniuriam patronorum*», in quanto,

⁴⁶ Gai 1.23: *Non tamen illis permittit lex Iunia vel ipsius testamentum facere vel ex testamento alieno capere vel tutores testamento dari*; cfr. pure Tit. Ulp. 20.14. Per questi aspetti (con una particolare attenzione anche alle espressioni cui ricorre Gaio: cfr. nt. seguente), v. E. NICOSIA, ‘*Moriuntur ut servi? Un aspetto rilevante della condizione giuridica dei ‘Latini Iuniani’*’, in *φιλία. Scritti per G. Franciosi*, III, a cura di F.M. d’Ippolito, Napoli, 2007, 1829 ss., nonché, in parziale dissenso, C. MASI DORIA, *La ‘Latinitas Iuniana’. Aspetti patrimoniali*, in *Gerión. Revista de Historia Antigua*, 36.2, 2018, 555 ss.; v. anche I. RUGGIERO, *Una breve nota sulla condizione dei liberti latini e dei loro discendenti in età tardoantica*, in *KOINΩNLΑ*, 41, 2017, 461 ss.; S. SCHIAVO, *Costantino e i ‘liberti Latini?’: CTh. 2.22.1*, in *D@S*, 18, 2021, 1 ss.: a questi lavori si rinvia altresì per la ricca bibliografia.

⁴⁷ Gai 3.56. Vale la pena riportare qui il paragrafo per intero: *Quae pars iuris ut manifestior fiat, admonendi sumus, id quod alio loco diximus, eos, qui nunc Latini Iuniani dicuntur, olim ex iure Quiritium servos fuisse, sed auxilio praetoris in libertatis forma servari solitos; unde etiam res eorum peculii iure ad patronos pertinere solita est. postea vero per legem Iuniam eos omnes, quos praetor in libertate tuebatur, liberos esse coepisse et appellatos esse Latinos Iunianos: Latinos ideo, quia lex eos liberos proinde esse voluit, atque si essent ciues Romani ingenui, qui ex urbe Roma in Latinas colonias deducti Latini coloniarii esse coeperunt; Iunianos ideo, quia per legem Iuniam liberi facti sunt, etiamsi non essent ciues Romani. legis itaque Iuniaae lator cum intellexeret futurum, ut ea fictione res Latinorum defunctorum ad patronos pertinere desinerent, quia scilicet neque ut servi decederent, ut possent iure peculii res eorum ad patronos pertinere, neque liberti Latini hominis bona possent manumissionis iure ad patronos pertinere, necessarium existimavit, ne beneficium istis datum in iniuriam patronorum converteretur, cauere [voluit], ut bona eorum proinde ad manumissores pertinerent, ac si lex lata non esset. itaque iure quodam modo peculii bona Latinorum ad manumissores ea lege pertinent. Sul passo e le sue incongruenze espressive, v. *praecipue* C. MASI DORIA, *La ‘Latinitas Iuniana’*, cit., 558 ss.*

mancando un atto formale di liberazione, i *bona*, al momento della morte, non sarebbero potuti andare al ‘patrono’ *manumissionis iure*; per cui stabili che detti beni spettassero ai manomissori «*ac si lex lata non esset*», «*iure quodammodo peculii*». In altri termini, sul piano della successione *mortis causa*, i *Latini Iuniani*, servi manomessi irrirtualmente, venivano tutelati soltanto in via pretoria. Si veniva così a creare quello scollamento cui abbiamo accennato prima e che viene in letteratura icasticamente descritto richiamando il celebre adagio parafrasato da un brano di Salviano⁴⁸: *vivunt quasi ingenui et moriuntur ut servi*.

Giustiniano, dunque, interviene benevolmente («*nostra pietas*») con due costituzioni (C. 7.5.1 e C. 7.6.1) per appianare, in senso migliorativo, le differenze tra i manomessi, ripristinando l’originaria e unitaria *libertas* («*a primis urbis Romae cunabulis una atque simplex libertas competeat*»)⁴⁹ e consentendo a tutti i liberti di godere della cittadinanza romana («*ut omnes liberti civitate Romana fruantur*»)⁵⁰, e dunque del medesimo regime successorio.

⁴⁸ Salv. *Ad Eccl.* 3.7.34, su cui E. NICOSIA, ‘*Moriuntur ut servi?*’, cit., 1843 ss.; C. MASI DORIA, *La ‘Latinitas Iuniana’*, cit., 565 s.

⁴⁹ I. 1.5.3: [...] *ideoque nostra pietas, omnia augere et in meliorem statum reducere desiderans, in duabus constitutionibus hoc emendavit et in pristinum statum reduxit, quia et a primis urbis Romae cunabulis una atque simplex libertas competeat* [...]

⁵⁰ I. 3.7.4, da cui, attraverso lo sguardo retrospettivo verso la *lex Iunia*, il *senatusconsultus Largianus* e l’*edictum divi Traiani*, si evince, sia pure con qualche lieve divergenza, la medesima prospettiva gaiana: [...] *cum Latinorum legitimae successiones nullae penitus erant, qui licet ut liberi vitam suam peragebant, attamen ipso ultimo spiritu simul animam atque libertatem amittebant, et quasi servorum ita bona eorum iure quodammodo peculii ex lege Iunia manumissores detinebant* [...]: v. C. MASI DORIA, *La ‘Latinitas Iuniana’*, cit., 566 ss. V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d.C.). Una sintesi*, Torino, 2009, 114 i.f., esclude che agli schiavi manomessi informalmente sia stata concessa la cittadinanza nel 212 d.C., perché altrimenti i loro *patroni* avrebbero subito un grave danno patrimoniale; v. anche E. BISIO, *Il «ius Quiritium» concesso ai Latini Iuniani e la liberazione di Flavio Giuseppe: brevi spunti di riflessione*, in RDR, 21, 2021, 1 ss.

L'imperatore passa poi a considerare varie tipologie di *Latini* che avrebbero beneficiato di questa riforma e rammenta, a tal proposito, ciò che era stato introdotto dall'*edictum divi Claudii*, ricollegando alla espulsione da casa (l'espressione ricalca quella di Cassio Dione)⁵¹, effettuata *publice*, del servo provato dalla malattia una serie di omissioni da parte del *dominus* (né cure personali né affidamento alle cure di altri, né ricovero in una struttura né alcun'altra forma di aiuto), evidentemente quali inequivocabili indici di una totale indifferenza per le condizioni del servo⁵²: questi, liberato in base alla disposizione claudiana, sarebbe però rimasto («*morabatur*», la scelta del verbo è sintomatica⁵³) in una mera '*libertas Latina*'⁵⁴, e colui che pure lo aveva abbandonato morente ne avrebbe acquisito ciononostante i beni al momento del suo trapasso. L'intervento di Giustiniano elimina questa iniquità: il servo diviene libero e cittadino romano e non sottostà agli *iura patronatus*, e ciò «*tam in omni tempore vitae liberti quam cum moriatur*».

Se Giustiniano elide tali *iura*, appare difficile poter continuare ad ipotizzare che già in precedenza il liberto *ex edicto divi Claudii* venisse

⁵¹ Come è stato già rilevato in letteratura: v. S. FARO, *La 'libertas'*, cit., 45.

⁵² Interpretando *a contrario* questa parte del provvedimento, si potrebbe pensare che, qualora il *dominus* avesse invece attuato una di queste accortezze, non avrebbe perso la *potestas* sullo schiavo; ma forse l'intento del legislatore era semplicemente quello di riempire di contenuto l'avverbio '*publice*', nel senso di esemplificare alcuni comportamenti idonei a far venir meno qualsiasi dubbio circa il reale atteggiamento del *dominus*, in modo da articolare in maniera più variegata quell'unico riferimento all'isola di Esculapio (non più esistente) di cui ci dà notizia Svetonio e che non leggiamo nemmeno nel testo di Modestino.

⁵³ A.J.B. SIRKS, *The 'lex Iunia'*, cit., 216 ss.

⁵⁴ Da ciò appare evidente una elisione nel passo di Modestino, nel senso che dev'essere stato cancellato il riferimento all'antica *libertas Latina* per affermare che il servo malato, abbandonato dal padrone, acquistava quell'*'una atque simplex libertas'* cui aveva fatto cenno l'Imperatore (si produceva peraltro così un'aberrazione circa la fonte di quell'acquisto, che soltanto sul piano storico poteva essere ricondotto all'*edictum divi Claudii*).

sottratto al rapporto di patronato. Tuttavia, a noi sembra di poter comunque tenere ferma l'ipotesi, circoscrivendo l'espressione che si legge nella costituzione ai soli profili successori: l'imperatore, infatti, sia nel § 3 sia nel § 3a, mette a fuoco proprio il momento della morte, con tutte le sue implicazioni; e, dalla lettura del provvedimento con cui Giustiniano riforma il rapporto di patronato (contenuto in C. 6.4.4), si ricava l'impressione che la perdita che andava a colpire il *dominus* dello schiavo malato abbandonato a se stesso concernesse esclusivamente gli averi dello schiavo medesimo, dunque i beni che questi avrebbe dovuto trasmettere all'ex padrone *'iure quodammodo peculi'*⁵⁵. Del resto (ma la considerazione rischia di scivolare in un diallele), va richiamato alla

⁵⁵ C. 6.4.4.2: Εἰ δὲ καὶ τις τὴν ἑαυτοῦ θεραπείαν προσήσει ἐπὶ τὸ πορνεύεσθαι, πάλιν καὶ αὐτὴ ἡ θεραπεία ἐλευθεροῦται καὶ ἀποστερεῖται παντός πατρωνικοῦ δικαίου ὁ δεσπότης· ὥσπερ ὁ νοσοῦντα τὸν οἰκέτην περιορῶν καὶ μῆτε αὐτὸς ἐπιμελόμενος αὐτοῦ μῆτε εἰς ξενόνα πέμπων αὐτὸν μῆτε τὴν συνήθη χορηγῶν αὐτῷ σίτησιν παντός ἀποστερεῖται δικαίου κατὰ τῆς τούτου περιουσίας. Questo paragrafo è noto esclusivamente grazie all'estratto della costituzione conservato nei Basilici (49.1.28, Heimbach V, 4 ss. = Scheltema A, VI, 2274 ss.), laddove la forma ufficiale nel Codice Veronese si è salvata dalla metà circa del § 23 in poi (per puntuali indicazioni in ordine alla tradizione di questa *constitutio* v. C. MASI DORIA, *'Bona libertorum'*, cit., 10, nt. 34): dato lo stato del testo, i dubbi relativi alla portata innovativa o ricognitiva dei primi §§ del provvedimento non sono tuttavia di facile risoluzione. Che il patronato, con Giustiniano, si sganci dall'idea della sovranità familiare per diventare una semplice entità economica appare presupposto pacifico in letteratura (al di là di conclusioni tra loro difformi): v. B. LORETI-LORINI, *La condizione*, cit., 61 ss.; G. LA PIRA, *Precedenti provinciali della riforma giustiniana del diritto di patronato*, in *Studi italiani di filologia classica*, n.s., 7.2, 1929, 150; G. PURPURA, *Diritti di patronato e 'astikoi nomoi' in P.Oxy. IV, 706*, in *Atti del V Convegno Nazionale 'Colloqui di Egittologia e Papirologia'*, Firenze, 10-12 dicembre 1999, a cura dell'Istituto Papirologico 'G. Vitelli', Firenze, 2000, 199 ss. (consultato on line).

mente che per i *Latini Iuniani* non emerge da alcuna fonte la obbligazione di *operae*⁵⁶.

Pur non disponendo di testimonianze esplicite, insomma, possiamo affermare l'esistenza di diversi appigli testuali dai quali inferire che il vero momento sanzionatorio per il *dominus* che rifiutasse di prendersi cura del proprio *servus* investisse la mancata instaurazione con lui del rapporto di patronato e, in particolare, la inesigibilità di *operae*.

4. 'Animus derelinquendi' e 'voluntas manumittendi'?

Vi è infine un altro aspetto su cui vale la pena indugiare.

Nel § 3a di C. 7.6.1 Giustiniano sancisce invero la totale ininfluenza di una eventuale volontà contraria del padrone dello schiavo malato: essa non avrebbe potuto incidere sulla *libertas necessaria*, che si sarebbe appunto prodotta «*re ipsa*», «*a domino et nolente*». Si tratta, a nostro avviso, di una esplicitazione di non poco momento, perché quel sia pur fugace cenno alla *derelictio* che leggiamo nel § 3 («*quem ille moriendum dereliquit*») avrebbe potuto indurre a ritenere che l'effetto della affrancazione si realizzasse soltanto nei casi in cui il *dominus* intendesse abbandonare il *servus* (cioè, secondo l'impostazione giustiniana, solo in presenza di un *animus derelinquendi*). Giustiniano, invece – con ciò indirettamente

⁵⁶ Se per P. LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, *Junian Latins*, cit., 144, «It is likely that Junian Latins had the same obligations of *operae* and *obsequium* as any other freedmen», C. MASI DORIA, *La 'Latinitas Iuniana'*, cit., 556 e 568, ventila la possibilità che tali liberti non dovessero l'obbligazione di opere, in quanto assimilabili ai *Latini coloniarii* che, prima della deduzione, erano *cives Romani ingenui*; diversamente, L. PELLECCHI, *The Legal Foundation*, cit., 73 ss., assumendo che *operae* e *bona* fossero «alternative burdens», ritiene che la *lex Iunia*, avendo imposto la trasmissione del patrimonio del liberto al patrono, abbia al tempo stesso negato a quest'ultimo il diritto di pretendere da lui servizi in vita; v. anche *supra*, nt. 24.

recuperando l'ampia portata del provvedimento originario –, attribuisce ai comportamenti elencati la medesima valenza, anche laddove l'*animus derelinquendi* non sussistesse per nulla⁵⁷, di modo che lo schiavo infermo cui non fosse stata offerta possibilità di recuperare la salute andava comunque considerato alla stregua di un *servus derelictus*, sì da produrre l'effetto già stabilito da Claudio e, appunto, amplificato e perfezionato con la costituzione giustiniana⁵⁸. La quale si pone così idealmente nella medesima linea politica sottesa al provvedimento, di due anni precedente (C. 8.51.3, del 529)⁵⁹, con cui l'imperatore aveva disciplinato la materia dell'esposizione degli infanti: a costoro, pure se di condizione servile, egli riconobbe l'*ingenuitas*, inibendo qualsiasi possibilità di successiva rivendica da parte del padrone espositore, nonché l'insorgere di legami di patronato con colui che li aveva raccolti e

⁵⁷ In tal senso già C. CASTELLO, *La libertà claudiana*, cit., 238 ss.; v. anche, sia pure in modo più sfumato, M. MELLUSO, *La schiavitù*, cit., 102.

⁵⁸ V. sul punto A. S. SCARCELLA, *Una possibile rilettura delle contraddizioni sulla schiavitù nel sistema della Compilazione*, in *TSDP*, 12, 2019, 27 ss., la quale considera il caso del servo malato abbandonato come l'unico in cui si ebbe la concessione della libertà *ex lege*, e accosta al *favor libertatis* in essa riscontrabile «da convenienza pratica» sia per i proprietari sia per i datori di lavoro (p. 29).

⁵⁹ C. 8.51.3 pr.-1 = C. 1.4.24: IMP. IUSTINIANUS A. DEMOSTHENI PP. *Sancimus nemini licere, sive ab ingenuis genitoribus puer parvulus procreatus sive a libertina progenie sive servili condicione maculatus expositus sit, eum puerum in suum dominium vindicare sive nomine domini sive adscripticiae sive colonariae condicionis: sed neque his, qui eos nutriendos sustulerunt, licentiam concedi penitus (cum quadam distinctione) eos tollere et educationem eorum procurare, sive masculi sint sive feminae, ut eos vel loco libertorum vel loco servorum aut colonorum aut adscripticiorum habeant. Sed nullo discrimine habito hi, qui ab huiusmodi hominibus educati sunt, liberi et ingenui appareant [...]*. Secondo A. MANFREDINI, *La rubrica di Cl. 8, 51 (52): 'De expositis liberis et servis et de his qui sanguinolentos emptos vel nutriendos acceperunt'*, in *AUFE*, n.s., sez. V. *Scienze Giuridiche*, 7, 1993, 65 s., il principio sancito da Giustiniano riguardo gli esposti con tale *lex* è stato dai compilatori esteso ai neonati venduti attraverso il riferimento alla vendita inserito nella rubrica, cui andrebbe quindi riconosciuta «una importante funzione normativa».

allevati⁶⁰. Tali disposizioni, sebbene limitatamente ai soli servi esposti⁶¹, vengono ribadite a distanza di qualche anno (nel 541), con la Novella 153⁶², in cui degno di nota è il richiamo, quale precedente, proprio a quanto definito dall'editto Claudiano (§ 1).

Un indiretto riferimento al provvedimento di Claudio si rinviene poi in un'altra Novella (22.12, del 536), ove si accomunano nella disciplina (l'acquisto della libertà), pur considerandole come alternative, l'ipotesi del *servus* e dell'*ancilla* che il padrone «*aegrotantes dimisierit*» e quella del *servus* e dell'*ancilla* rispetto a cui il padrone medesimo avesse depresso la *voluntas dominii*; da notare che, poco

⁶⁰ I raccoglitori, invero, avevano avuto fino ad allora la possibilità di incidere sullo *status* dell'*expositus*; e, qualora lo avessero tenuto presso di sé come schiavo, avrebbero potuto poi manometterlo, così ingenerando un rapporto di patronato.

⁶¹ La limitazione è anche territoriale, in quanto il destinatario risulta il prefetto del pretorio per l'Ilirico; ma a parere di M. MELLUSO, *La schiavitù*, cit., 45; 280, si può pensare ad una applicazione anche in Oriente dal momento che ritroviamo questa costituzione, riassunta, in Proch. 40.37.115 e in Bas. 28.2.41.

⁶² Con la quale inoltre sembra essere comminata anche la pena di morte all'espositore che volesse in un secondo momento rivendicare il proprio schiavo. Una sanzione (non esattamente individuata: il termine adoperato è '*animadversio*') a carico di chi avesse esposto la propria prole era in realtà già stata prevista in una costituzione di Valentiniano I del 374 (C. 8.51.2 pr.), ma si tratta, appunto, di una norma che concerneva esclusivamente l'*expositio* dei figli: a favore di una estensione anche agli schiavi attraverso l'inserimento, al § 1 di 8.51.2 («erroneamente», afferma G. PUGLIESE, *Note*, cit., 642), di una costituzione di Onorio del 412 (cfr. C.Th. 5.9.2), si pronuncia A. LOVATO, '*Vindicatio puerorum*', cit., 252 s.; ma v. A. MANFREDINI, *La rubrica*, cit., 66 e 60, nt. 13; ancora diversamente, S. FARO, *La 'libertas'*, cit., 70 s., il quale afferma che C. 8.51.2 «riguarda l'esposizione di chiunque». Per la identificazione della sanzione è stato spesso richiamato in letteratura il noto passo di Paolo (2 *sent.* D. 25.3.4) – ove al *ne care* viene equiparata una serie di comportamenti, tra cui l'*exponere publicis locis misericordiae causa* –, ritenendo che esso sia stato rimaneggiato appunto per dar conto della disposizione del 374: v. di recente G. LUCHETTI, *La misericordia nelle fonti giurisprudenziali romane*, in *AUPA*, 60, 2017, 317 ss., ora in ID., *Ricerche di diritto romano e di fondamenti del diritto europeo*, Bologna, 2021 (da cui si cita), 133 ss. Sulla *expositio* cfr. anche *supra*, nt. 14.

più oltre, come a declinare diversamente il medesimo concetto, si adopera l'espressione *pro derelicto*⁶³. Troviamo quindi conferma del fatto che l'allontanamento dello schiavo malato era da Giustiniano reputato rilevante in sé; laddove, se lo schiavo fosse stato sano⁶⁴, occorreva accertarsi del venir meno dell'intenzione di conservarlo come proprio. Nell'un caso l'*animus derelinquendi* sarebbe stato presunto, nell'altro avrebbe dovuto essere effettivo; ma si giungeva comunque ad affermare un principio del tutto nuovo, ovverosia che lo schiavo *pro derelicto habitus* diveniva libero⁶⁵. All'obiezione che, così inteso, il principio avrebbe finito per rendere praticamente inutili le manomissioni *inter vivos* si può rispondere recuperando l'ipotesi su formulata: se il *dominus* che non volesse più conservare il proprio schiavo non avesse avuto alcun interesse ad instaurare un rapporto di patronato con lui, avrebbe potuto semplicemente abbandonarlo; diversamente, si sarebbe fatto carico di avviare il procedimento per la *manumissio*, possibile ormai «*multis [...] modis*»⁶⁶.

⁶³ Espressione presente anche nell'originale greco; nella versione del Krüger leggiamo «*quasi ex titulo pro derelicto*».

⁶⁴ I dubbi circa la possibilità che Giustiniano si riferisse esclusivamente agli schiavi infermi (dubbi espressi da W.W. BUCKLAND, *The Roman Law of Slavery*, cit., 602, nt. 9) vengono dissipati da S. FARO, *La 'libertas'*, cit., 22 (che erroneamente riferisce quei dubbi a G. Rotondi: nt. 23), in base alla struttura sintattica del testo.

⁶⁵ Questa interpretazione è stata strenuamente difesa da G. ROTONDI, *La 'derelictio servi'*, cit., 722 ss., sulla scorta di numerose fonti bizantine, «da quelle immediatamente successive a Giustiniano (Atanasio: 565-578) al secolo decimoquarto (Armenopulo: 1345)»: notevole è soprattutto la generalizzazione che in Bas. 48.6.2 (Heimbach IV, 712) viene fatta di D. 40.8.2: se il relativo scolio (Scheltema B VI, 437) riporta la versione originaria del passo di Modestino, il passo dei Basilici enuncia il principio ὁ ἀπρονόητος δοῦλος ἐλευθεροῦται.

⁶⁶ I. 1.5.1: qui Giustiniano menziona altresì gli '*alii multi modi*' in cui al servo poteva *competere* la *libertas*, ovverosia «casi [...] in cui l'acquisto della libertà non era il risultato di un atto volontario del *dominus* [...], ma piuttosto per lo più una conseguenza del realizzarsi di una fattispecie cui la legge stessa, in presenza o

Se questa, tratteggiata nella sua evoluzione storica, era la regolamentazione prevista per lo schiavo gravemente malato, possiamo cogliere con maggiore chiarezza il collegamento tra il testo di Modestino (in D. 40.8.2) e il testo marciano da cui abbiamo preso le mosse: nel momento in cui il *servus* che rischiava la pena capitale veniva reputato in pericolo di vita così come un *servus* affetto da *gravis infirmitas*, la sua mancata difesa in giudizio avrebbe potuto farsi equivalere ad una mancata assistenza medica e dunque essere considerata anch'essa espressione di un *animus derelinquendi*. Marciano – come visto – nega questa assimilazione, senza però esplicitarne le ragioni; del resto, anche qualora tale *animus* fosse stato ravvisabile, non è detto che l'estensione dell'editto Claudiano (che il giurista, del resto, non menziona) potesse avvenire *de plano*.

Il dubbio che sorge allora è che Marciano prescindesse dall'ipotesi particolare dello schiavo malato, per chiedersi (anticipando così la domanda cui risponderà positivamente Giustiniano con la già citata Novella 22.12) se, laddove fosse ravvisabile un *animus derelinquendi*, ad esso fosse possibile sempre e comunque connettere non già la mera perdita di potestà, bensì l'acquisto della libertà. Le conseguenze non sarebbero di poco momento: oltre a quella più macroscopica del cambio di *status* dello schiavo, si potrebbe immaginare anche qui un acquisto della libertà senza instaurazione del rapporto di patronato, quale contraltare della decisione di abbandonare il sottoposto, certamente più deplorabile di una volontaria *manumissio*.

meno della volontà del *dominus*, ricollegava il conferimento automatico della libertà allo schiavo»: la citazione è tratta da G. LUCHETTI, *La legislazione*, cit., 9 s., il quale elenca anche la fattispecie di nostro interesse (p. 12). Nel § delle *Institutiones*, dunque, vengono giustapposti tali casi ai tradizionali *multi modi manumissionis* (su cui v. M. MELLUSO, *La schiavitù*, cit., 59 ss.).

A nostro avviso, invero, il ragionamento del giurista non si impernia sulla necessità di sanzionare il *dominus* per un comportamento disumano: concordiamo sul punto con l'impostazione secondo cui la difesa del servo vada intesa come una facoltà dominicale⁶⁷, per cui il suo mancato esercizio non era sindacabile; e in questo senso la distanza dal provvedimento Claudiano è rilevante⁶⁸. In altre parole, dato che il *dominus* aveva il pieno potere di decidere le sorti del servo che avesse commesso un illecito, non era possibile ravvisare una volontà di abbandonarlo; né sussisteva una statuizione che, alla stregua dell'*edictum divi Claudii*, sancisse autoritativamente una conseguenza (il mutamento di *status*) per il comportamento, di per sé non rilevante, del *dominus*.

La riflessione del giurista doveva allora concernere più approfonditamente proprio la *derelictio* e, in particolare, l'aspetto ancora discusso dell'atteggiamento psicologico del *dominus* ad essa correlato: ammettendo che, infatti, nell'abbandono dello schiavo malato *taedio medendi* era possibile individuare un *animus derelinquendi* cui conseguiva la liberazione dello schiavo medesimo, ci si chiedeva

⁶⁷ F. BOTTA, *'Defendere servuum suum'*, cit., 314 ss.; S. KNOCH, *Sklavenfürsorge*, cit., 140 e 213; ma v. W.W. BUCKLAND, *The Roman Law of Slavery*, cit., 91, 595.

⁶⁸ Nel § 3 della costituzione conservata in C. 7.6.1, per la verità, si menziona una *'libera facultas'* del *dominus* che farebbe pensare ad una insindacabilità anche del comportamento del padrone che si disinteressasse dello schiavo malato: anche qualora tale riferimento si interpretasse in tal senso, appare chiaro che l'intervento imperiale contrasterebbe del tutto l'insindacabilità, sanzionando un comportamento riprovevole quanto meno sul piano morale; ma noi crediamo che l'espressione si riferisse semplicemente alla possibilità per il *dominus* di scegliere se occuparsi in prima persona del malato o se affidarlo alle cure altrui. Nella traduzione inglese della costituzione a cura di N. Lenski (in *The Codex Of Justinian, A New Annotated Translation, with Parallel Latin and Greek Text, Based on A Translation by J. F. H. Blume, ed. by B. W. Frier, III, Cambridge, 2016, 1793*), il riferimento sembra perdersi. Diverso è poi il tema della rottura del rapporto tra padrone e schiavo conseguente ad una sentenza capitale: A. MCCLINTOCK, *Servi della pena. Condannati a morte nella Roma imperiale*, Napoli, 2010, 54 ss.

forse se in quell’*animus* potesse essere ravvisata una sorta di *voluntas manumittendi*, tale da far realizzare lo stesso effetto tutte le volte in cui quella particolare *res* che era il *servus* venisse *pro derelicto habita*. La risposta a tale interrogativo non poteva che essere negativa, dato che la connessione tra l’abbandono del *servus aegrotus* e l’acquisto della *libertas* era creata *ex edicto*⁶⁹; tanto vero che, come abbiamo già rilevato, il testo di Modestino viene inserito dai Compilatori nell’emblematico titolo *Qui sine manumissione ad libertatem perveniunt*.

Tuttavia, che tra i giuristi si dovesse dibattere (o che, quanto meno, Marciano si dovesse porre la domanda) – sia pure con esito non favorevole – circa la connessione tra *animus derelinquendi* e *voluntas manumittendi* sembra indirettamente ricavarsi da un altro frammento di Marciano, tratto dal primo libro delle sue *Institutiones* (D. 40.9.9): esso esamina casi in cui, pur in presenza di una manomissione, non si otteneva la libertà; ed è infatti significativamente inserito dai Compilatori nel titolo dei *Digesta* dedicato a *Qui et a quibus manumissi liberi non fiunt et ad legem Aeliam Sentiam*, che si pone idealmente in simmetria con quello precedente, in cui è contenuto il frammento di Modestino.

Orbene, dei tre casi discussi dal giurista in questo testo – che Lenel considera unitariamente e colloca sotto la rubrica *De manumissionibus*⁷⁰ –, l’unico in cui una manomissione non è ravvisabile è proprio quello del *servus indefensus*:

⁶⁹ Così già G. ROTONDI, *La ‘derelictio servi’*, cit., 730 e nt. 4.

⁷⁰ O. LENEL, *Palingenesia*, I, cit., 653 (Marcian. 53): i casi affrontati nel *principium* e nel § 2 trattano, rispettivamente, di una manomissione disposta per iscritto sotto costrizione da parte del servo (per l’analisi di questo testo, sia consentito un rinvio a P. PASQUINO, *D. 40, 9, 9 pr.: Elio Marciano, le manomissioni e la ‘voluntas domini’*, in *KOINΩNLIA*, 44/II, 2020, 1237 ss.) e di una manomissione compiuta dall’acquirente, nonostante la clausola *ne manumittatur* aggiunta dall’alienante al momento della vendita; nonché di una manomissione effettuata in spregio al divieto di un testatore o al contrario ordine di un *praeses provinciae*.

Marcian. 1 *inst.* D. 40.9.9.1: *Item nec ille liber fieri potest, qui a domino non est defensus in capitali crimine posteaque absolutus est.*

Come si può notare, il passo è molto più stringato rispetto a quello del *de publicis iudiciis* e non contiene alcun cenno né alla *derelictio* né, come D. 48.1.9, all'*edictum divi Claudii*: Marciano sembrerebbe cioè voler affermare che non vi è spazio per poter rendere automaticamente libero un *servus indefensus*, sia perché manca un'apposita previsione legislativa sia perché nella scelta di non assistenza in giudizio da parte del *dominus* non sarebbe riscontrabile, anche a prescindere dalla *derelictio*, alcuna *voluntas manumittendi*; *voluntas* che – lo si evince dall'intero brano – avrebbe dovuto essere espressa con chiarezza, spontaneità ed in modo affatto inequivoco.

Da quanto siamo venuti dicendo appare in conclusione che il «più accentuato [...] rilievo attribuito alla volontà del *dominus*» nei testi in tema di *derelictio servi*⁷¹ dev'essere stato oggetto di molteplici riflessioni da parte dei giuristi, di pari passo con l'accrescersi dell'attenzione per l'elemento psicologico e con l'evoluzione, nella sua complessità, del rapporto tra il *dominus* e il proprio (ex) schiavo.

⁷¹ L. VACCA, '*Derelictio*', cit., 130. La studiosa, tuttavia, ribadisce la unitarietà della nozione di *res pro derelicto habita*, rispetto a cui il cd. *animus derelinquendi* non si pone «come elemento essenziale della *derelictio*, scindibile sotto il profilo concettuale dall'atto materiale di abbandono» (L. VACCA, '*Derelictio*', cit., 165): se in alcuni casi dall'intenzione del *dominus* rispetto alla *res* si induce agevolmente la cessazione della proprietà sulla *res* medesima, in altri tale intenzione va valutata insieme con tutti gli ulteriori elementi obiettivi che connotano la fattispecie, al fine di stabilire se una *res* fosse o meno *pro derelicto habita* (L. VACCA, '*Derelictio*', cit., 155 s.). V. anche, in senso parzialmente difforme, L. SOLIDORO, *Nuovi studi in tema di derelizione*, in *Labeo*, 33, 1987, in part. 218 ss.

ABSTRACT

Il contributo, prendendo le mosse da Marcian. 1 *de ind. publ.* D. 48.1.9, affronta il tema della *derelictio servi*, soffermandosi in particolare sull'ipotesi contemplata dall'*edictum divi Claudii*, di cui viene suggerita un'interpretazione che sposta l'attenzione sul rapporto di patronato tra *dominus* derelinquente e schiavo abbandonato poi guarito. Qualche riflessione è infine dedicata ad un confronto tra *animus derelinquendi* e *voluntas manumittendi*.

The contribution, starting from Marc. 1 *de ind. publ.* D. 48.1.9, deals with the theme of *derelictio servi*, focusing particularly on the hypothesis contemplated by the *edictum divi Claudii*, of which an interpretation is suggested that shifts the attention to the relationship of patronage between the derelinquent *dominus* and the abandoned slave subsequently healed. Some reflections are finally dedicated to a comparison between *animus derelinquendi* and *voluntas manumittendi*.

PAROLE CHIAVE

Derelictio servi – *edictum divi Claudii* –
patronato – *voluntas manumittendi*

Derelictio servi – *edictum divi Claudii* –
patronage – *voluntas manumittendi*

PAOLA PASQUINO

Email: paola.pasquino@unicas.it